

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.1045 del 2 agosto 2023

Liquidazione del contributo in regime "De Minimis" relativo al saldo in unica soluzione per la domanda di pagamento protocollo **CR/2023/3096 del 18/05/2023** relativa alla concessione a favore della società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi presentata ai sensi dell'Ord. 7/2022 del **Bando per la rivitalizzazione dei centri storici** prot. **CR/2022/4622 del 04/05/2022**.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha

ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza 17 marzo 2021, n. 8, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

Viste inoltre:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- le proprie ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;
- le proprie ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020 con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;
- l'Ordinanza 7 del 8 aprile 2022 "Approvazione del bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012", la quale, in continuità con i bandi precedenti, nelle sue linee essenziali e salvo le modifiche introdotte direttamente da questo Commissario, rispetta le proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.);

- Il Decreto n. 875/2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017/2022, con il quale sono stati concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 per le istanze ivi riportate;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018, n.2/2019 e s.m.i. e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";
- l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 7/2022, il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Richiamato inoltre il proprio decreto di concessione n. 875 del 1 agosto 2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022;

Preso atto che nel sopra citato decreto n. 875 del 1 agosto 2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, si concede alla società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, con sede nel Comune di Mirandola (MO), in Via Roma n.24, Codice fiscale e Partita IVA 03930980366, un contributo pari al 60% della spesa ammessa di **€ 117.700,00** per un importo pari a **€ 70.620,00**;

Considerato che:

- la società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.** ha richiesto l'erogazione a saldo del contributo concesso e ha presentato la documentazione di spesa prevista al paragrafo 10 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 7/2022;
- la domanda di pagamento e la relativa documentazione di spesa è stata presentata attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservata agli atti;

Preso atto che sono stati acquisiti e conservati agli atti il Documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale risulta che l'impresa richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Preso atto, inoltre, che:

- le verifiche amministrative effettuate sulla documentazione di spesa inoltrata a rendiconto dalla succitata impresa e le risultanze istruttorie ad oggi acquisite, unitamente a tutta la documentazione di riferimento alla domanda, nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria e di verifica della rendicontazione dal Soggetto (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA) al quale è stato affidato, l'incarico di svolgere l'attività di istruttoria e valutazione della rendicontazione delle spese sono conservate sull'applicativo web SFINGE 2020;

Dato atto che:

- all'intervento della società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, è stato assegnato il **Codice Unico di Progetto (C.U.P.):** E82I22000100008 in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11; tale codice (C.U.P.) è riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- all'intervento della società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, è stato assegnato il **"Codice Concessione RNA – COR":** 9206992, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;
- all'intervento della società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, è stato assegnato il **"Codice Variazione Concessione RNA – COR":** 1100994, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;
- in data 25/07/2023 è stata acquisita la visura **Deggendorf** n 24227702, che risulta regolare;
- ai sensi della normativa sopracitata, per l'impresa beneficiaria del contributo, è stato acquisito il **Documento di regolarità contributiva (DURC)**, conservato agli atti;
- la società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.** non ha ottenuto contributi de minimis negli ultimi tre anni;
- il contributo liquidabile pari a **€ 70.620,00** è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012, così come individuati nell'allegato A dell'Ordinanza n. 17/2021;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto:

- di dover liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012 la somma complessiva pari ad **€ 70.620,00** alla società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, con sede nel Comune di Mirandola (MO), in Via Roma n.24, Codice fiscale e Partita IVA 03930980366, un contributo pari al 60% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 875 del 1 agosto 2022, rettificato

parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti;

- che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Visto il D.Lg. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;

Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3, lett. e) del medesimo D. Lgs. N. 159/2011 come modificato dall’art. 25, co. 1 L. n. 161 del 17 ottobre 2017 e dall’art. 78, co.3 quinquies D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. In Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Di stabilire, alla luce di quanto previsto nel sopra richiamato articolo 83 e al fine di omogeneizzare le procedure amministrative finalizzate alla concessione e alla liquidazione di tutte le domande presentate a valere sui bandi approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e n. 7/2022, che non si debba procedere al controllo in merito al requisito dell’assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 tramite l’acquisizione della Comunicazione antimafia;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare all’ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto “Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.””;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012 la somma complessiva pari ad **€ 70.620,00** alla società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, con sede nel Comune di Mirandola (MO), in Via Roma n. 24, Codice fiscale e Partita IVA 03930980366, un contributo pari al 60% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 875 del 1 agosto 2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti;

2. che il relativo ordinativo di pagamento a favore della società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, alla società **GRECO DI GRECO GABRIELE & C. S.A.S.**, a cura del Responsabile del procedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

firmato digitalmente

Stefano Bonaccini